



Corpo di Polizia Locale

Gabinetto del Comandante e Affari Generali

OR. n. 379 del 2/7/2018
PG 2018/320013

Oggetto: Misure a tutela della circolazione pedonale in Venezia Centro Storico in occasione delle manifestazioni "Zuccherò in Concerto" del giorno 03 e 04 luglio 2018.
- Ordinanza dirigenziale -

IL COMANDANTE GENERALE

Premesso che nelle serate di martedì 03 luglio 2018 e mercoledì 04 luglio 2018, si terranno in piazza San Marco due concerti dell'artista Zuccherò Fornaciari che richiameranno un gran numero di persone;

Ritenuto che, per agevolare la circolazione pedonale e per consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni previste, al fine di assicurare ogni eventuale intervento di emergenza, particolarmente nelle zone più affollate, si può rendere necessario disporre, in relazione al numero di persone e alle caratteristiche strutturali dei luoghi, temporanei obblighi e divieti al transito pedonale per singole vie e/o la chiusura parziale o totale delle stesse;

Visto il parere della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Vista la Legge 24.11.1981 n. 689;

Visto l'art.107 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art.17 paragrafo "i" Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia.

ORDINA

Nelle località interessate dalla manifestazione in oggetto nelle giornate di martedì 03 luglio 2018 e mercoledì 04 luglio 2018, la Polizia Locale avrà la facoltà di dirottare il traffico pedonale ed organizzarlo mediante l'istituzione di sensi unici e di temporanei obblighi e divieti, facendo transennare, ove necessari, le aree interdette, inibendo l'accesso nelle zone ove la presenza ed il transito di persone potrebbe creare pericolo alla pubblica incolumità.

La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia, ove ne ravvisino la necessità a tutela della pubblica incolumità, possono adottare ogni altro provvedimento di limitazione della circolazione pedonale nel Centro Storico di Venezia, anche mediante l'utilizzo di transenne mobili, nonché disporre la sospensione o la riduzione parziale delle occupazioni di suolo pubblico esistenti o lo spostamento delle stesse.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, la sanzione pecuniaria da euro 25,00 ed euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 è ammesso il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, della somma di euro 50,00, pari al doppio del minimo edittale.

La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente ordinanza.

L'ordinanza ha efficacia immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni consecutivi, verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito Internet del Comune di Venezia "www.comune.venezia.it".

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni.

**Il Comandante Generale
Gr. Uff. dott. Marco Agostini**

